



Piano di Zona Sociale Ambito A04

Comune di Avellino

Piazza del Popolo, 1

Tel. 0825 200 557 - 324 - 316 - 280

pec: ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it



Comuni di Avellino (capofila), Altavilla Irpina, Capriglia Irpina, Cervinara, Chianche, Grottolella, Montefredane, Petruro Irpino, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Torrioni, Tufo

DISCIPLINARE PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

(Diretti, Indiretti, di Pronto intervento Sociale)

Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 22 del 22 Marzo 2016

ART. 1 OGGETTO

ART. 2 FINALITÀ

ART.3 TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI ECONOMICI EROGABILI

ART.4 DESTINATARI

ART.5 MODALITÀ DI ACCESSO

AERT. 6 MOTIVI DI ESCLUSIONE

ART. 7 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

ART. 8 PRESA IN CARICO –ISTRUTTORIA E AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

ART. 9 CRITERI DI VALUTAZIONE

ART. 10 IMPORTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO.

ART. 11 ACCERTAMENTO ISTRUTTORIO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 12 AZIONE DI RIVALSA PER CONTRIBUTI INDEBITI

ART. 13 DECADENZA DEL BENEFICIO

ART. 14 TUTELA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16 ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 OGGETTO

A) In applicazione dei principi di sussidiarietà, universalità, e non discriminazione, in coerenza ai disposti articoli costituzionali e in attuazione della normativa regionale e nazionale vigente (L. 328/00, L.R. 11/07 e ss.mm.), il presente disciplinare regola le procedure generali e le azioni di contrasto alla povertà, attraverso la erogazione di contributi economici diretti straordinari, indiretti temporanei e di “Pronto intervento sociale”, a favore di cittadini la cui insufficienza reddituale non ne garantisce, o ne assicura a stento, il soddisfacimento dei bisogni primari.

A tal fine sono descritte le tipologie contributive, le modalità di accesso, i criteri di valutazione della domanda, le condizioni di ammissione all’assistenza, e i motivi di esclusione, tenuto conto della composizione e delle caratteristiche di ciascun nucleo familiare richiedente e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

- B) L’assistenza economica così come regolamentata nel presente disciplinare non è da considerarsi come risposta risolutiva di un bisogno meramente economico, ma come risorsa transitoria utile per ridare temporanea autonomia economica, in vista di una più complessa progettazione (della persona e/o del nucleo familiare) che favorisca il superamento dello stato di disagio socio-economico.
- C) I contributi economici di cui all’art. 3 saranno assegnati nei limiti delle risorse disponibili e in rapporto al numero degli abitanti di ciascun Comune.
- D) Tutte le forme di vantaggio economico concesse, ai sensi del presente disciplinare, non faranno derivare diritti di continuità negli anni successivi.

ART. 2 FINALITÀ

Gli interventi, anche economici, sono volti a rimuovere, aiutare e a superare o prevenire situazioni di estremo disagio economico che condizionano l’autonomia e le scelte di vita dei cittadini non abbienti, determinandone la marginalità sociale.

Allo scopo essi sono attivati attraverso interventi che si pongono l’obiettivo di promuovere le capacità individuali, l’integrazione sociale e l’autonomia economica dei soggetti e delle famiglie.

ART. 3 TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI ECONOMICI EROGABILI

A) Sulla base degli indirizzi programmatici catalogati all’interno del PSR I, II e III annualità della triennalità 2013/2015, il Piano Sociale di Zona A04 erogherà contribuzioni nell’ambito di alcune tipologie di interventi assistenziali a carattere economico a favore di persone o famiglie¹ la cui condizione economica si presenti corrispondente o al di sotto del c.d. “minimo vitale”².

¹ DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

1. **Contributi economici diretti straordinari**, finalizzati ad integrare i redditi di singoli o famiglie che si trovino ad affrontare situazioni impreviste tali da comportare un eccezionale e straordinario onere economico.
 - 1.1. I contributi economici diretti potranno essere erogati in via straordinaria, ossia **una tantum**, per far fronte a situazioni di disagio economico improvvise e/o non prevedibili.
 - 1.2. Detti contributi, avente carattere di “imprevedibilità”, sono soggetti ad istruttoria attestante lo stato di “fragilità socio-economica” dell’istante, che non genererà una graduatoria, ma saranno erogati con decreto dirigenziale.
 - 1.3. **Allo scopo tutte le domande pervenute verranno accolte, laddove presentino i requisiti richiesti, fino a capienza del budget.**
 - 1.4. La caratteristica di provvisorietà della contribuzione richiesta dovrà essere opportunamente motivata dall’istante.
 - 1.5. Possono fruire del contributo economico coloro che per i motivi di cui all’art. 5 sono impossibilitati a sostenere i seguenti pagamenti:
 - Bollette energia elettrica, gas o acqua arretrate, scadute o in scadenza;
 - Sospensione della fornitura delle predette utenze;
 - Affitto arretrato (in presenza di regolare contratto);
 - Sfratto esecutivo;

1. Poiché la famiglia è l’unità minima di produzione e di consumo nell’attuale realtà sociale e poiché i redditi dei singoli membri concorrono alla formazione del reddito complessivo della famiglia stessa, acquista rilevanza la dimensione del nucleo familiare per determinare l’effettivo ammontare delle risorse a disposizione.

2. Ai sensi dell’art. 3 D.P.C.M. n. 221/1999, così come modificato dal DPCM del 04/04/2001 n. 242, la determinazione del nucleo familiare del richiedente prestazioni sociali è definita come segue:

a) ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;

b) fanno parte del nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata i soggetti componenti la famiglia anagrafica come individuata ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 30/05/1989, n. 223: “insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune”;

c) i soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico;

d) i coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;

e) il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive;

f) i coniugi non legalmente separati, seppur con residenza anagrafica diversa tra loro, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

² Per “**minimo vitale**” si intende la soglia al di sotto della quale le famiglie non dispongono di risorse finanziarie tali da garantire e soddisfare i più elementari bisogni quotidiani.

Il Piano Sociale di Zona A04 attribuisce all’assegno sociale erogato dall’INPS il valore economico del “minimo vitale”, che risulta essere per l’anno 2016 pari a € 501,89 mensili e € 6.524,57 annui. Tale limite è oggetto di aritmetica rimodulazione a seguito di aggiornamento INPS.

- Spese sanitarie non coperte da esenzione ticket, e spese per l'acquisto di alimenti a favore di cittadini affetti da patologie (es. celiaci, diabetici) che non consentono una comune alimentazione.
- Spese straordinarie relative all'accudimento dei figli minori o al loro mantenimento (ad es. acquisto di strumenti didattici: libri, se non già forniti gratuitamente, cancelleria, e altro);

1.6. Sarà cura dell'Assistente Sociale territoriale, in fase di presa in carico/istruttoria, valutare la possibilità di erogare contributi diretti straordinari per la soluzione di problematiche non contemplate nel presente articolato.

Ogni spesa dovrà essere debitamente documentata e il contributo sarà riscuotibile nel rispetto delle modalità di legge.

2. **Contributi economici indiretti temporanei** di contrasto alla povertà: si intende l'attribuzione di benefici diversi dalla erogazione di denaro, sotto forma di agevolazioni nell'uso dei servizi. Infatti, il servizio prevede l'offerta di una contribuzione attraverso:

- l'assegnazione di buoni validi per l'acquisto diretto e autonomo di servizi, prestazioni e/o prodotti,
- spese sanitarie non coperte da esenzione ticket, e spese per l'acquisto di alimenti a favore di cittadini affetti da patologie (es. celiaci, diabetici) che non consentono una comune alimentazione,
- pagamento diretto di servizi (bollette acqua, luce e gas ecc.) da parte dell'Ufficio di Piano,
- trasferimenti per il pagamento di rette (asili nido, mense scolastiche, servizi integrativi prima infanzia, accesso ai centri diurni, servizi semiresidenziali e residenziali).

2.1. Sarà cura dell'Assistente Sociale territoriale, in fase di presa in carico/istruttoria, valutare la possibilità di erogare contributi indiretti temporanei per la soluzione di problematiche non contemplate nel presente articolato.

2.2. Sarà cura dell'Assistente sociale gestire direttamente l'erogazione dei contributi indiretti temporanei, valutando l'offerta che meglio si adatta al bisogno espresso.

2.3. L'erogazione del contributo sarà garantita per un periodo massimo di 12 mesi.

2.4. La richiesta di contribuzione dovrà essere opportunamente motivata e documentata dall'istante.

3. **Pronto intervento sociale:** servizi a bassa soglia (pacco alimentare, distribuzione di coperte, piccoli contributi economici, vestiario) istituiti per sostenere situazioni di emergenza dei soggetti in condizione di marginalità ed esclusione sociale quali i senza fissa dimora.

- 3.1. Il carattere di “emergenza” e “imprevedibilità” di detti contributi ne impone l’applicazione **immediata**. Tal che, il servizio sarà erogato dall’assistente sociale secondo le modalità che lo stato di “fragilità socio-economica” dell’istante impone.
- 3.2. Allo scopo tutte le richieste pervenute verranno accolte fino a capienza del budget, laddove si presenti la necessità di attivare interventi c.d. “a bassa soglia” (es.: per i senza fissa dimora, ecc.).
- 3.3. Considerata l’urgenza e la immediatezza nella esecuzione del servizio, la richiesta di aiuto può essere avanzata anche solo oralmente o su segnalazione verbale.

B) I richiedenti non possono concorrere a più di una contribuzione, né cumulare i benefici di cui al presente disciplinare con altri vantaggi economici presenti nella programmazione PSR I, II e III annualità, quali ad es. contributi economici c.d. OMNI, a favore di ex detenuti, ecc.

ART. 4 DESTINATARI

Possono beneficiare delle contribuzioni tutti i cittadini residenti nel territorio dell’Ambito A04 che vivono in condizioni di bisogno economico.

1. In particolare, sono destinatari dei benefici economici, di cui all’art.3 del presente disciplinare, i residenti sul territorio dell’Ambito A04 che siano:
 - cittadini italiani;
 - cittadini europei, in conformità a quanto disposto dai trattati comunitari;
 - cittadini extracomunitari in regola con la normativa vigente;
2. Inoltre, possono valersi degli interventi i cittadini stranieri, di seguito elencati, non comunitari e non in possesso del permesso di soggiorno, che non possono essere espulsi dal territorio nazionale ai sensi delle norme vigenti:
 - minori soli;
 - donne in stato di gravidanza, certificata dall’Asl per i primi mesi di gestazione, (o nei mesi successivi alla nascita del figlio cui devono provvedere);
3. Possono, infine, fruire del servizio di assistenza economica c.d. “Pronto intervento sociale”, in particolari situazioni di bisogno, le persone senza fissa dimora occasionalmente presenti o temporaneamente presenti nel territorio dei Comuni afferenti al Piano Sociale di Zona A04 e/o i senza fissa dimora che abitualmente vivono nel territorio dei comuni dell’Ambito A04.

ART. 5 MODALITA’ DI ACCESSO

- L’accesso ai contributi economici è dato dal rispetto dei seguenti parametri:
 1. Avere un ISEE pari o inferiore al “minimo vitale” € 6.524.57 (per l’anno 2016 pari a € 501,38 mensili e € 6.524.57annui come descritto all’art.3).

2. essere residente in uno dei Comuni afferenti al Piano Sociale di Zona A04 o trovarsi nelle condizioni di cui all'art.4.
- Sono destinatari dell'intervento persone singole e/o famiglie che versano in grave stato di bisogno economico tale da non consentire di provvedere ai bisogni primari e risultano esposti a rischio di emarginazione sociale e socio-ambientale;
- In sede di valutazione, l'assistente sociale dovrà tenere conto dei seguenti parametri:
 1. assenza di parenti tenuti per legge alla corresponsione degli alimenti, ovvero non in grado di corrisponderli. In quest'ultimo caso i familiari saranno tenuti a produrre opportuna documentazione attestante l'inadeguatezza della propria condizione reddituale (Modello ISEE)
 2. la presenza di un unico componente occupato che perda il lavoro a causa di fallimento della ditta da cui dipende o della quale è titolare, messa in mobilità, cassa integrazione, sopravvenuta grave malattia, o qualsiasi altra motivazione che sia causa di licenziamento o di riduzione dello stipendio in assenza di altre misure previdenziali;
 3. la presenza di sfratto esecutivo;
 4. la presenza di componenti il nucleo che siano minori, anziani e/o disabili;
 5. la presenza di componenti che versano in precarie condizioni di salute, che sono affette da disabilità e/o invalidità riconosciuta oltre il 60%;
 6. la configurazione di famiglie monoparentali anche di fatto (separazione legale, vedovanza, allontanamento dalla famiglia di origine a seguito di eventi gravi quali ad es. detenzione) con figli minori a carico, e/o con figli maggiorenni, o altro convivente, disoccupati;
 7. la configurazione di famiglie dove un decesso, l'abbandono o la carcerazione di un congiunto convivente ha compromesso la struttura socioeconomica del nucleo.

ART. 6 MOTIVI DI ESCLUSIONE

- Non possono accedere ai contributi persone singole o nuclei familiari il cui reddito sia superiore ai limiti previsti nella definizione di "minimo vitale" di cui agli artt. 3 e 5 del presente disciplinare³.
- L'intervento è rifiutato sulla base di una valutazione negativa dell'assistente sociale secondo i seguenti criteri generali:
 1. accertamento di un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata, mediante i controlli effettuati dall'Ufficio di Piano dell'Ambito A04, attraverso la collaborazione, tra l'altro, della Polizia Municipale;

³ I dati di cui al presente articolo e tutto quanto inerisce alla valutazione del soggetto richiedente il contributo secondo i precedenti di cui agli artt. 3,4,5 del presente disciplinare possono essere rilevati dalla dichiarazione ISEE che dovrà essere compilata secondo i dettami di cui al Decreto Ministeriale n.363 del 29 dicembre 2015. Nella fattispecie dovranno essere compilati i modelli "Modulo MB1, Modulo MB3 per richieste sociosanitarie, Modulo FC1, di cui il quadro FC2, quadro FC3, quadro FC4, quadro FC5, quadro FC6, e il Modulo FC2 in caso di presenza di disabili".

2. rifiuto di eventuali offerte di lavoro, nell'arco dell'ultimo anno, verificabile attraverso la collaborazione diretta con il Centro per l'Impiego;
3. cessazione volontaria, nell'arco dell'ultimo anno, da un'attività lavorativa per cause dipendenti dalla propria volontà, salvo giustificato motivo adeguatamente certificato;
4. rifiuto, abbandono o frequenza discontinua di attività formative, tirocini, stage, cantieri di lavoro, progetti personalizzati, ovvero di ogni altra attività proposta dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, per facilitare l'inserimento lavorativo, nell'arco dell'ultimo anno;
5. mancata pratica di comportamenti di ricerca attiva del lavoro, quali l'iscrizione a Centri e servizi per l'impiego, ad agenzie di lavoro temporaneo, o di collocamento ecc, sulla base dell'evoluzione della normativa in materia di politiche attive del lavoro.

Ai suddetti parametri di ordine generale, gli assistenti sociali potranno illustrarne altri appropriati ad una valutazione completa del richiedente.

ART. 7 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo economico dovrà essere presentata, utilizzando l'apposito modulo (ALL. A), presso i Comuni afferenti al Piano di Zona A04.

La domanda sarà elaborata in modo da contenere, oltre alla caratteristica formula di istanza alle contribuzioni, una sezione dichiaratoria, in cui si elenchi il proprio stato di famiglia e dove si asserisca la conformità del proprio stato reddituale, patrimoniale e ogni altro criterio, ai parametri di cui agli artt. 4, 5, 6 e 9 del presente disciplinare.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) Fotocopia di un valido documento di identità.
- b) Dichiarazione ISEE da compilare come definito all'art.6 del presente regolamento.
- c) Certificazione di invalidità civile o disabilità, se del caso.
- d) Certificazione dello stato di disoccupazione, se del caso.
- e) Per i cittadini stranieri extracomunitari copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno, in corso di validità, rilasciato dall'autorità competente. Il permesso di soggiorno dovrà avere validità almeno annuale (art. 41 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).
- f) Documentazione giustificativa della richiesta presentata (es.: *bollette di utenze domestiche*), se del caso.
- g) Ogni altra documentazione valida ai fini della valutazione di cui all'art. 3,4,5,6 e 9 del presente disciplinare.

Le domande di ammissione devono essere firmate e compilate in tutte le loro parti per l'esatta determinazione degli adempimenti indicati nel presente Disciplinare, pena l'esclusione.

Sarà cura dell'assistente sociale territoriale comunicare al richiedente, all'atto dell'istruttoria, la documentazione mancante, la quale dovrà essere integrata entro 15 gg. dal ricevimento, da parte dell'istante, della comunicazione medesima.

Si procederà all'esclusione delle domande qualora dette istanze, trascorsi i 15 gg. dalla richiesta di integrazione della documentazione, di cui al capoverso precedente, risultino essere ancora incomplete, non sottoscritte e/o non debitamente compilate.

ART. 8 PRESA IN CARICO –ISTRUTTORIA E AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

- A) Il termine di riferimento necessario alla valutazione dei parametri per l'erogazione di contribuzioni economiche di contrasto alla povertà è, in via generale, la definizione di stato di bisogno, che deve essere misurato in rapporto al contesto di vita, alle abitudini, alle risorse effettive o potenziali della singola persona o del nucleo familiare.
- B) Sarà in capo all'assistente sociale territoriale valutare la tipologia della contribuzione che può garantire una migliore qualità di vita dei richiedenti.
- C) L'ammissione al contributo economico è preceduto da una fase istruttoria che vede l'assistente sociale territoriale prendere in carico il richiedente e procedere alle opportune verifiche, se del caso, che attestino la veridicità di quanto dichiarato.

Nella fattispecie, i criteri e le modalità di ammissione alle prestazioni, di cui al presente disciplinare, sono subordinate a:

1. presa in carico e avvio dell'istruttoria: l'assistente sociale territoriale procede al colloquio professionale, visita domiciliare, se necessaria, raccolta della documentazione prevista dal presente disciplinare e/o altro carteggio utile alla valutazione dello stato socioeconomico e ambientale del richiedente;
2. valutazione dello stato di bisogno e proposta di intervento: l'assistente sociale territoriale esprime la propria valutazione attraverso la compilazione di una scheda di valutazione riportante i punteggi di cui al successivo art. 9, con indicazione della prestazione da erogare, eventualmente integrata, se del caso, da ulteriori aspetti illustrativi dello stato di bisogno.

La scheda di valutazione, riepilogativa delle disposizioni di cui al presente disciplinare, sarà redatta dal servizio sociale professionale del Piano Sociale di Zona A04.

D) Sarà cura dell'assistente sociale

- valutare le istanze per l'erogazione dei contributi diretti, dei contributi indiretti e del Pronto intervento sociale, limitatamente alla disponibilità delle risorse economiche,
- decidere l'azione che meglio si adatta al bisogno espresso;

- valutare l'intervento più idoneo alla soluzione delle problematiche di cui al servizio di "Pronto intervento sociale e intervenire immediatamente, in collaborazione con l'economato, se del caso;

E) Sarà cura dell'Ufficio di Piano :

- procedere alla liquidazione dei contributi diretti straordinari, attraverso una corresponsione di una cifra in denaro a mezzo di apposito mandato emesso in favore del beneficiario presso la tesoreria del Comune Capofila del Piano Sociale di Zona A4, oppure attraverso forme di pagamento riconosciute dalla normativa vigente, che favoriscano l'erogazione del servizio in un ragionevole lasso tempo;
- procedere all'attivazione di tutti gli atti consequenziali che determinano l'applicazione (*es. emissione di buoni acquisto per alimenti presso negozi la cui scelta è determinata dalla vicinanza all'abitazione dell'avente diritto*) del contributo indiretto temporaneo tra quelli elencati all'art. 3 e valutati dall'assistente sociale.

ART. 9 CRITERI DI VALUTAZIONE

E' possibile individuare gli importi da erogare in forma diretta o indiretta sulla base di parametri, criteri, indicatori, di seguito stabiliti:

1) Indicatore della situazione economica (massimo punti 20): la valutazione dell'indice di capacità economica viene rilevata mediante la presentazione della dichiarazione I.S.E.E. del nucleo familiare meno **Risorse del richiedente e del suo nucleo familiare**, attribuendo il seguente punteggio:

da 0 a € 1.500,00	20 punti
da € 1.501,00 a € 3.000,00	16 punti
da € 3.001,00 a € 4.500,00	12 punti
da € 4.501,00 a € 6.000,00	8 punti
da 6.001,00 Fino al limite di accesso pari a € 6.524.574	

2) Indicatore di fragilità sociale (massimo punti 100): viene rilevato dall'Assistente sociale, attraverso la valutazione del bisogno sociale, dopo opportuni colloqui con la famiglia e visite domiciliari, se del caso, con particolare attenzione ai seguenti aspetti:

Condizione familiare punteggio massimo 20;	
Composizione del nucleo familiare	PUNTI
1 componente (famiglia monogenitoriale/persone sole)	4
2 componenti adulti (famiglia genitoriale)	3
Per ogni ulteriore componente adulto a carico 1 punto fino ad un max 4 pt	1
Per ogni componente minore 2 punti fino a un max di 12 pt	2

Condizione di salute punteggio massimo 20;	
INDICATORI	PUNTI
Persone sole o ciascun componente del nucleo familiare affetto da disabilità	12
Persone sole o ciascun componente del nucleo con invalidità civile superiore al 60%. Gli 8 punti saranno così ripartiti: - dal 60% all' 80%= PUNTI 3, - dall'81% al 99% =PUNTI 5, -100% = PUNTI 8	8

Rete di cura e supporto punteggio massimo 20;	
INDICATORI	PUNTI
Rete familiare, del richiedente, assente o non collaborativa	8
Abbandono, carcerazione di un congiunto convivente che compromette la struttura socioeconomica del nucleo	12

Condizione abitativa punteggio massimo 20;	
INDICATORI	Punti
Persone sole o nuclei familiari che hanno subito uno sfratto giudiziario	8
Grave inadeguatezza dell'abitazione (precara condizione igienica ecc) attestata dall'Asl di riferimento.	7
Casa in locazione.	5

Condizione familiare punteggio massimo 20;	
INDICATORI	PUNTI
Stato di disoccupazione del richiedente e dei componenti il nucleo familiare	11
Famiglie monoparentali anche di fatto (separazione legale, vedovanza, allontanamento dalla famiglia di origine a seguito di eventi gravi quali ad es. detenzione) con figli minori a carico, e/o con figli maggiorenni, o altro convivente, disoccupati.	9

3) L'importo massimo del contributo è pari ad € 500,00. Esso viene così determinato:

Fino a 24 punti: € 100,00;

Da 24 a 48 punti: € 150,00;

Da 49 a 72 punti: € 200,00;

Da 73 a 96 punti: € 300,00;

Da 97 a 120 punti: € 500,00.

A) Sarà cura dell'assistente sociale, in collaborazione con l'Ufficio di Piano, determinare il punteggio di ciascun richiedente e il relativo importo da assegnare, e redigere una check list degli aventi diritto, se necessario, dopo aver verificato la disponibilità finanziaria dell'ente. Si darà priorità a situazioni il cui stato di bisogno ne richiede la prelazione.

B) A parità di punteggio, è fissata la preferenza per il richiedente la cui situazione reddituale e familiare rientri nell'ordine appresso indicato:

- 1) ISEE più basso;
- 2) nucleo con maggior numero di minori in età inferiore a tre anni;
- 3) nucleo con maggior numero di minori in età compresa fra 3 e 10 anni;
- 4) presenza di disabili gravi e/o invalidi superiori 60% nel nucleo familiare;
- 5) maggiore anzianità anagrafica del richiedente;
- 6) data di acquisizione al protocollo.

C) E' possibile individuare gli importi da erogare in forma diretta o indiretta sulla base dei criteri di cui al presente art. 9; tenuto conto che, qualora le risorse disponibili suddivise per Comune non consentano l'offerta contributiva stabilita al punto 3 del presente art. 9, saranno comunque somministrate le somme disponibili secondo criteri oggettivi dedotti dall'assistente sociale, valutato il grado di bisogno del richiedente *(es.: Se il punteggio del richiedente è compreso tra 97 e 120 punti, il contributo sarà di € 500,00. Tuttavia, dalla tabella allegata, si evince che un Comune, in rapporto al numero degli abitanti, ha diritto a risorse finanziarie per solo € 200,00. In questo caso, detta cifra dovrà essere comunque assegnata sulla base, ad esempio, del maggior bisogno)*

ART. 10 IMPORTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO.

L'importo massimo del contributo è pari ad € 500,00.

I contributi economici di cui all'art. 3 saranno assegnati nei limiti delle risorse disponibili e in rapporto al numero degli abitanti di ciascun Comune, secondo le tabelle allegate al presente disciplinare.

ART. 11 ACCERTAMENTO ISTRUTTORIO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/2000, l'Ambito A04 può procedere a idonei controlli per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e la documentazione presentata dai richiedenti. Fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora da un controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti e si procederà allo scorrimento della graduatoria

ART. 12 AZIONE DI RIVALSA PER CONTRIBUTI INDEBITI

Il Piano Sociale di Zona A04 si riserva azioni di rivalsa qualora si accerti che i destinatari dell'erogazione hanno fruito indebitamente dei contributi a loro assegnati.

ART. 13 DECADENZA DEL BENEFICIO

Fermo restando le disposizioni di cui all'art. 11 del presente disciplinare, gli aventi diritto saranno dichiarati decaduti dal diritto al contributo qualora da successivi controlli risulti aver dichiarato il falso.

L'erogazione del contributo ha termine, con effetto immediato, in caso di:

- rinuncia;
- decesso del destinatario se singolo;
- trasferimento della residenza in un comune non appartenente all'Ambito;
- rivalutazione del bisogno con conseguente venire meno della condizione di accesso di cui all'art. 5 del presente disciplinare;
- perdita dei requisiti di ammissione;
- mutate condizioni del beneficiario accertate dall'Assistente Sociale;

ART. 14 TUTELA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

I dati di cui il Piano Sociale di Zona A04 entrerà in possesso saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D.Lgs. n.196/2001 e, comunque, utilizzate esclusivamente per le finalità legate alla gestione del presente regolamento.

ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI

Tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa Nazionale e/o Regionale.



Piano di Zona Sociale Ambito A04

Comune di Avellino

Piazza del Popolo, 1

Tel. 0825 200 557 - 324 - 316 - 280

pec: ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it



ART. 16 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.

Adozione regolamento con delibera del Coordinamento Istituzionale n. 22 del 22/03/2016
Pubblicazione regolamento all'Albo Pretorio dal 12/04/2015 al 27/04 rep. n. _____;
Il regolamento diventa efficace il _____ ed esecutivo il _____.